

COMUNITA' MONTANA "ALTO ASTICO E POSINA"

*Via Europa, 22*

36011 **ARSIERO (VI)**

Tel 0445 740529 – Fax 0445 741797

e-mail: [segreteria@comunitamontana-altoasticoposina.it](mailto:segreteria@comunitamontana-altoasticoposina.it)

# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI

## FINALITA'

### Art.1

Con il presente regolamento la Comunità Montana, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici ed a soggetti privati in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Il presente regolamento non disciplina:

- a) Interventi convenzionati di qualsiasi genere, per i quali si applicherà la disciplina prevista nei provvedimenti di approvazione delle convenzioni;
- b) Altri interventi per i quali viga una speciale normativa o per i quali questa Amministrazione emani appositi atti a contenuto normativo ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990.

## SOGGETTI AMMESSI

### Art. 2

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel territorio della Comunità Montana sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione residente;
- c) di enti privati, imprese, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente le loro attività a favore della popolazione residente;
- d) di associazioni non riconosciute, gruppi di volontariato o comitati, che effettuano iniziative o svolgono attività a vantaggio della popolazione residente nel territorio della Comunità Montana.

## SPESE AMMISSIBILI

### Art. 3

Il contributo della Comunità Montana sarà accordato ad iniziative senza scopo di lucro aventi attinenza con la valorizzazione delle risorse umane, economiche ed ambientali del territorio montano della Comunità stessa. A seconda dell'importanza dell'iniziativa esso potrà concretizzarsi in:

- a) contributo alle spese organizzative delle manifestazioni o dei corsi;
- b) contributo sulle spese di acquisto e/o realizzazione, per le attrezzature e gli impianti;
- c) concessione di targhe, coppe, trofei

- d) premio - acquisto, nel caso di manifestazioni artistiche;
- e) acquisto di libri, nel caso di iniziative editoriali.

Possono essere concessi anche contributi straordinari a sostegno di richieste conseguenti a casi eccezionali non ripetibili o conseguenti a calamità. Il contributo non potrà superare il 75% della spesa sostenuta, fatta eccezione per i contributi straordinari e per quelli relativi al settore sociale.

## CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

### Art. 4

I soggetti pubblici o privati che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dalla Comunità Montana devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto, indicando il soggetto responsabile dell'iniziativa, a cui devono essere rivolte le comunicazioni.

Gli enti e le associazioni devono inoltre allegare lo Statuto o la dichiarazione di intenti dell'associazione e sue finalità. Nella domanda dovrà essere precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti.

Qualora ne sussista la necessità, alle domande di contributo dovranno essere allegati concessione o autorizzazione edilizia o nullo Osta per eventuali vincoli.

### Art. 5

Per gli Enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'attuazione della loro attività ordinaria annuale in relazione ai benefici che dalla stessa arrivano alla Comunità Locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma preventivo delle attività e dal rendiconto della precedente gestione.

L'amministrazione si impegna a promuovere la valorizzazione delle forme associative anche attraverso convenzioni per l'esercizio di attività compatibili con le finalità della Comunità Montana.

### Art. 6

Per gli enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per la concessione di manifestazioni, di iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla Comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata nonché del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle.

Nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre la Comunità non possono essere comprese come elementi di costo le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'associazione organizzatrice e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiali, attrezzature ed impianti di cui il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dallo stesso Ente o da terzi.

## MODALITA' DI CONCESSIONE

### Art. 7

Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro trenta giorni, le istanze istruite sono poi rimesse alla Giunta la quale, entro trenta giorni, tenuto conto degli obiettivi programmatici, delle finalità e dei settori di intervento prioritario fissati dal Consiglio, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, stabilisce l'importo assegnato e, nel caso di contributi per la realizzazione di opere, fissa i termini perentori per l'esecuzione. Qualora tali termini non siano rispettati, fatte salve la possibilità di concessione di una sola proroga per comprovate cause di forza maggiore o per l'impossibilità del conseguimento degli obiettivi in vista dei quali era stata disposta l'assegnazione, il contributo viene revocato e la somma a suo tempo impegnata viene ricollocata in disponibilità per nuove assegnazioni.

L'erogazione totale o a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro trenta giorni dalla presentazione, da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento, la spesa sostenuta e gli altri contributi avuti o promessi per lo stesso titolo. Se la spesa finale risulta inferiore a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione. Nel caso di contributi finalizzati alla realizzazione di opere o destinati ad attività nel settore primario, la documentazione di cui al precedente comma può essere sostituita da una relazione tecnica redatta dal responsabile del competente Ufficio della Comunità Montana.

## DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 8

L'intervento della Comunità non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti o associazioni di cui all'art. 2.

La Comunità rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi rapporto di obbligazione che si costituisca fra destinatari di interventi finanziari della Comunità Montana e fornitori di beni o prestatori di servizi e collaborazioni professionali.

### Art. 9

I soggetti beneficiari sono tenuti a evidenziare i contributi concessi dalla Comunità Montana.